Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

N. R.G. 43993 / 2019

Il giudice dott.ssa Paola Farina

Vista la propria recente ammissione a corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura per i giorni 21 e 22 gennaio 2021;

ritenuto che detta ammissione impone il rinvio generalizzato di tutte le cause fissate nei suddetti giorni; ritenuta pertanto la necessità di procedere al rinvio delle cause relative all'udienza del 21.1.2021;

Visto l'art. 221, co. 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 che consente che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni

DISPONE

che la causa già fissata all'udienza del 21.1.2021 sia rinviata al 22/04/2021 ore 09:30 e si svolga mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei per garantire il contraddittorio e nel rispetto della leale collaborazione fra le parti

INVITA

i procuratori delle parti a scambiare fra loro gli atti e i documenti che intendono produrre e a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT

AVVERTE

che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

che nel rispetto del contradditorio tra le parti la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento ex art. 429, c.p.c. o art. 1, comma 57, L. n. 92/2012

Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Roma, 13/01/2021

Il giudice Paola Farina